



Regione Lombardia

DECRETO N. 4296

Del 23/03/2023

Identificativo Atto n. 503

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

REVOCA AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTI DI CIG IN DEROGA EMERGENZA
COVID-19

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI ALL'IMPIEGO, PREVENZIONE E GESTIONE CRISI AZIENDALI, VERTENZE E AMMORTIZZATORI

RICHIAMATI:

- Il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" e successive modificazioni;
- Il Decreto-Legge 2 marzo 2020, n.9 recante "Misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli artt. 15 e 17 che dispongono interventi di Cassa Integrazione in deroga nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna;
- Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e, in particolare l'art. 22 riguardante "Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in deroga" che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane alle condizioni previste dal medesimo articolo 22, riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;
- L'art. 22 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);
- Il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto-Legge 16 giugno 2020, n. 52, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro";
- Il Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- Il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L'art. 11 comma 10bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21;
- L'Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga tra Regione Lombardia e le parti sociali lombarde sottoscritto il 23 marzo 2020;



Regione Lombardia

RICHIAMATI altresì:

- il comma 4 del citato art. 22 della L. n. 27/2020 il quale prevede, tra l'altro, che i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni in deroga siano concessi con decreto delle Regioni e delle Province Autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione;
- il Decreto Interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 che ha proceduto ad un primo riparto delle risorse a valere sul D.L. 18/2020 ed ha, peraltro, precisato che i periodi di trattamento di cui al D.L. 18/2020 si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal D.L. 9/2020 e che possono essere autorizzati dalle Regioni con un unico provvedimento di concessione;
- il Decreto Interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una seconda quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020;
- Il Decreto Interministeriale n. 10 del 3 luglio 2020 che assegna alle Regioni e Province Autonome una terza quota delle risorse di cui all'art. 22, comma 3, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, ai sensi del medesimo art. 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020;

VISTO il D.D.U.O. n. 11472/2020, avente a oggetto "Autorizzazione trattamenti di CIG in deroga emergenza Covid-19", con il quale le sedi provinciali INPS lombarde sono state autorizzate a erogare il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga) a valere sui fondi nazionali per le domande di CIG in deroga ivi indicate, in attuazione dell'Accordo Quadro del 23 marzo 2020;

CONSIDERATO che:

- a seguito dei controlli operati successivamente da INPS, l'Istituto ha segnalato che alcune delle domande non risultano autorizzabili, dandone comunicazione a Regione Lombardia con la PEC prot. INPS.4980.09/12/20.0784722, informando che, tra le altre, per una domanda è emerso un esito non compatibile con la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga in quanto l'azienda ha i requisiti per accedere ad altro ammortizzatore sociale;
- in riferimento alle menzionate domande, Regione Lombardia ha informato il datore di lavoro interessato con PEC indirizzata al referente aziendale



Regione Lombardia

comunicando che avrebbe adottato il provvedimento di revoca e contestualmente ha invitato l'azienda a far pervenire eventuali controdeduzioni;

- entro i termini indicati nelle suddette comunicazioni non sono state presentate controdeduzioni;

DATO ATTO che l'Allegato 2 - Modalità applicative per la presentazione delle domande di CIG in deroga per emergenza sanitaria da Covid-19 del menzionato Accordo Quadro stabilisce che *"La domanda presentata a Regione contiene una dichiarazione che attesta la condizione specifica del datore di lavoro rispetto all'utilizzo di altri ammortizzatori previsti dai citati D.L.9/2020 e D.L.18/2020 rilasciata in regime di autocertificazione.*

Al riguardo il datore di lavoro ha la responsabilità esclusiva di verificare preventivamente i requisiti e le condizioni di accesso a tali ammortizzatori sociali. In tal caso, se i successivi approfondimenti da parte di Regione o di INPS avranno restituito un esito non compatibile con la concessione dell'integrazione salariale in deroga, sarà disposta la revoca dell'autorizzazione concessa, oltre all'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445";

CONSIDERATO, pertanto, necessario disporre la revoca dell'autorizzazione emanata con il D.D.U.O. n. 11472/2020, poiché, come dalle già menzionate comunicazioni della Direzione regionale INPS della Lombardia, l'azienda ha i requisiti per accedere ad altro ammortizzatore sociale;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52/2020 stabilisce che i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza;

RITENUTO, pertanto, di:

- disporre la revoca dell'autorizzazione al trattamento di CIG in deroga relativo alla domanda contenuta nell'allegato A del citato D.D.U.O nn. 11472/2020, così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendo salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le altre condizioni e disposizioni di cui al predetto decreto;
- recuperare, al fine del monitoraggio della spesa, risorse finanziarie pari a 8.160,00 euro;
- trasmettere il presente atto alla Direzione provinciale INPS interessata per



Regione Lombardia

gli adempimenti di competenza;

- dare atto che rimane in capo ai datori di lavoro interessati ogni onere conseguente al presente provvedimento;

ATTESO che il presente provvedimento è adottato oltre il termine di 30 giorni previsto dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche a seguito dei tempi richiesti per l'esecuzione del nuovo procedimento, delle istruttorie e successive verifiche con la Direzione regionale INPS;

VISTA la l.r. n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. XI/182 del 31 maggio 2018 "III Provvedimento organizzativo" con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura;
- la D.G.R. n. XI/294 del 28 giugno 2018 "IV Provvedimento organizzativo 2018" con la quale sono stati individuati ed approvati i nuovi incarichi dirigenziali e la nuova organizzazione degli assetti della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XI legislatura;
- la D.G.R. n. XI/479 del 2 agosto 2018 "V Provvedimento organizzativo 2018" con cui, tra l'altro, sono state approvate le modifiche agli assetti organizzativi, nuovi incarichi dirigenziali, nonché l'attivazione di assegnazioni temporanee di dirigenti da enti del sistema regionale;
- La D.G.R. n. XI/4185 del 13 gennaio 2021 "I Provvedimento organizzativo 2021" che, in particolare, aggiorna gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili di cui al decreto del Presidente 8 gennaio 2021 n. 677;
- La D.G.R. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 "II Provvedimento organizzativo 2021" che, in particolare, attribuisce gli incarichi di Direttore generale e centrale delle Direzioni costituite/rimodulate con il provvedimento organizzativo 2021 e procede alla provvisoria riassegnazione alle Direzioni oggetto di modifica o di costituzione delle strutture organizzative esistenti a tale data;
- La D.G.R. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 "V Provvedimento organizzativo 2021" che, in particolare, attribuisce gli incarichi sulle posizioni dirigenziali delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia, con conseguente avvio dell'operatività del nuovo assetto organizzativo;

DECRETA



Regione Lombardia

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, l'autorizzazione al trattamento di CIG in deroga relativa alla domanda contenuta nell'allegato A del citato D.D.U.O. n. 11472/2020 così come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendo salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le altre condizioni e disposizioni di cui al predetto decreto;
2. di recuperare, al fine del monitoraggio della spesa, risorse finanziarie pari a 8.160,00 euro;
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione provinciale INPS interessata per gli adempimenti di competenza;
4. di dare atto che rimane in capo ai datori di lavoro interessati ogni onere conseguente al presente provvedimento;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul sito web della Direzione Generale Formazione e Lavoro all'indirizzo www.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

CARLO BIANCHESSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Domande non autorizzabili: 1

Impegnato totale: 8.160,00

N. Decreto	Data decreto	Id domanda	Ragione sociale	Matricola INPS	Sede unita operativa	Provincia	Inizio intervento	Fine intervento	Numero ore	Numero lav	Impegno spesa	Sede INPS	Modalità pagamento	Motivo
11472	01/10/2020	151613005	EUREKA ZUCCHERI S.R.L.	7701548800	VIALE BRUNO TIRELLI 56 - 23012 CASTIONE ANDEVENNO	SO	11/05/2020	07/06/2020	960	7	8.160,00	Sede provinciale INPS di SONDRIO	diretto	Cod. errore :137: Matricola con CA contenente OJ relativo a FIS e numero medio lavoratori ultimi 6 mesi >= 5
						SO 1				7	8.160,00			
						TOT 1				7	8.160,00			